

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-1722 del 15/04/2020                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | Demanio Idrico Terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale del Rio della Pieve e Rio del Boceto in Comune di Borgo Val di Taro (PR) - Richiedente Sardaleasing S.p.A - Pratica PR19T0017 - Sinadoc 17623 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-1777 del 15/04/2020                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                                                                                                                                          |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                                                                                                                                            |

Questo giorno quindici APRILE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## **IL DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

### **PRESO ATTO**

- della domanda pervenuta il 05/06/2019 registrata al PG/2019/89191 del 05/06/2019 da Immobiltec S.p.A. C.F 02606280366
- della domanda di subentro alla domanda di concessione presentata in data 14/02/2020 e registrata con nota PG/2020/25100 del 17/02/2020 con cui il Sig. Di Rosario Claudio, c.f. DRSCLD63L05H264D residente in Via Don L.Bettinetti n.18 nel Comune di Rho (MI) in qualità di procuratore speciale di Sardaleasing

S.p.A. c.f 00319850905 con sede legale in Via IV Novembre n. 27 nel Comune di Sassari ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Rio della Pieve e Rio del Boceto identificata al Foglio 88 .map.li 408-409-410.in Comune di Borgo Val di Taro (PR) di mq. 605,00 di cui mq. 250,00 ad uso cortilivo e mq. 355,00 ad uso edificio industriale;

- della situazione attuale che vede Sardaleasing S.p.A c.f 00319850905 come intestatario di concessione, Immobiltec S.p.A C,f, 0260280366 come conduttore (in virtù di un contratto di leasing) che ha sua volta ha sub-locato gli immobili a Laminam S.p.A., C.F. 01969990355

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 203 del 26/06/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile nota PG/2019/118845 del 29/07/2019), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di 75 euro in data 05/06/2019
- il canone pregressi, indennizzo, interessi e canone anno 2020 :
- il deposito cauzionale la somma pari a euro 564,30 in data 19/09/2019;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

## DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Sardaleasing S.p.A. c.f. 00319850905 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio della Pieve e Rio del Boceto, sita in Comune di Borgo Val di Taro (PR), catastalmente identificata al Foglio 88 .map.li 408-409-410 di mq 605,00 di cui mq. 250,00 ad uso cortilivo e mq. 355,00 ad uso edificio industriale , codice pratica **PR19T0017**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2024**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 26/03/2020 (PG/2020/48987 del 31/03/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 564,30 euro e dando atto che l'annualità è già stata versata;;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 564,30 euro;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;

12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)*



**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Sardaleasing S.p.A., P.Iva 00319850905 (cod. Pratica **PR19T0017**).

### **ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio della Pieve e Rio del Boceto, individuata al foglio 88 dei mappali 408-409-410 del Comune di Borgo Val di Taro (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 605,00 di cui mq. 250,00 ad uso cortilivo e mq. 355,00 ad uso edificio industriale.

### **ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31

ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **564,30** euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2024**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. il concessionario Sardaleasing, tenuto conto e fatta salva la situazione attuale che vede come suo conduttore (in virtù di contratto di leasing) la società Immobiltec S.p.a. (cod. fisc. 02606280366) che a sua volta ha sub-locato gli immobili a Laminam S.p.a. (cod. fisc. 01969990355), non potrà, così come non potranno il conduttore e sub-conduttore Immobiltec e Laminam, ulteriormente sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in

concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.



## **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a

svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2019/118845 del 29/07/2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Riferimento a prot. 89191  
del 05 giugno 2019  
Sinadoc 17623/2019  
Allegati n 3

ARPAE  
Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni  
P.le della Pace 1  
**43123 PARMA PR**  
[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** (2019.650.20.23/102) Comune di Borgo Val di Taro. Richiesta di concessione relativa all'occupazione di area demaniale del Rio della Pieve Foglio 88 mapp. 408, 409 e del Rio del Boceto Foglio 88 mapp. 410.

Richiedente: Immobiltec S.p.a.

**Rilascio parere idraulico.**

(Rif. protocollo n. PC.2019. 30371 del 12 giugno 2019)

Il Responsabile di Ambito

In riferimento alla richiesta emarginata, relativa al rilascio di parere idraulico alla concessione di occupazione di area demaniale dei rii della Pieve e del Boceto, ad uso in parte area cortiliva ed in parte mantenimento edificio industriale, da parte della Società Immobiltec S.p.a.

VISTA la documentazione allegata alla richiesta;

VISTO il parere favorevole prot n° 876810849 del 24 novembre 1999, espresso a seguito di istanza da parte della società SO.PR.I:P S.p.a., relativo alla sclassifica dei terreni demaniali di cui al F. 88 mapp. 408, 409 e 410;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici di questo Servizio in data 10 luglio 2019;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole al rilascio della concessione all'occupazione di area demaniale dei rii della Pieve e Boceto secondo quanto rappresentato nelle allegate planimetrie catastali.

L'area risulta già utilizzata allo scopo richiesto.

La Società richiedente si obbliga alla effettuazione di tutti i lavori necessari al mantenimento, nel tempo, dell'efficienza idraulica della parte pianeggiante dell'attuale corso dei Rii della Pieve e Boceto lungo il confine sud sud est dell'edificio industriale.

Per quanto riguarda la sicurezza, in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno comunque essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa, è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati ii diritti di terzi.

Il Responsabile di Ambito  
Dott. Ing. Gabriele Alifracò  
(Documento Firmato Digitalmente)

Il sottoscritto Di Rosario Claudio

C.F. DRSCLD63L05H264D

in qualità di procuratore speciale di Sardaleasing S.p.A. c.f. 00319850905, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

legale rappresentante

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**